

## VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18/12/2024

Il giorno 18/12/2024 alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'ASD/SSD MEDITERRANEA EVENTI presso la sede legale sita in MESSINA via BELVEDERE N.5 per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento incarico del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD/SSD MEDITERRANEA EVENTI ;

2. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig./Sig.ra ALFREDO FINANZE, il quale verificata la presenza dei consiglieri:

1. ALFREDO FINANZE ; 2. ANTONINO GRASSO ; 3. GABRIELE ARCOVITO ;

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Sig./Sig.ra GABRIELE ARCOVITO, che accetta.

Si passa alla disamina dell'ordine del giorno.

1. Conferimento incarico del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD/SSD MEDITERRANEA EVENTI ;

2. Varie ed eventuali.

In riferimento al 1 punto, il Presidente FINANZE ha aperto la riunione e ha introdotto l'argomento in discussione, spiegando l'importanza della figura del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD/SSD

MEDITERRANEA EVENTI, da nominarsi entro il 31/12/2024, in accordo all'art. 33, comma 6 del Decreto Legislativo n. 36/2021.

Viene altresì rappresentato, che il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Si fa presente, infine, che sussiste ai sensi dell'art. 33, comma 6 del Decreto Legislativo n. 36/2021, l'obbligo per la ASD/SSD MEDITERRANEA EVENTI, affiliata alla FISJ con matricola n. 03674, di comunicare la nomina del predetto Responsabile alla Federazione e di darne altresì notizia mediante pubblicazione sulla Home Page del sito internet della ASD/SSD MEDITERRANEA EVENTI.

Pertanto, tenuto conto che:

- il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli istruttori tecnici territoriali;
- il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve soddisfare requisiti di competenze ed esperienza necessari per svolgere efficacemente questo ruolo, per il quale deve opportunamente formarsi ed aggiornarsi, sulla base delle direttive fornite dalla FISJ, alla quale la ASD/SSD è affiliata;
- il Sig./Sig.ra ANTONINO GRASSO si è reso disponibile a ricoprire tale ruolo;
- dall'autocertificazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del Sig. Antonino Grasso si evince l'assenza di condanne e la pendenza di procedimenti per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis,

600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'assenza di irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il Consiglio Direttivo, dunque, ritenendo sussistenti in capo al Sig./Sig.ra ANTONINO GRASSO i requisiti richiesti, nomina il Sig./Sig.ra ANTONINO GRASSO Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

Il predetto Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sarà tenuto a consegnare il certificato del casellario giudiziale aggiornato ad ogni scadenza.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti.

Di conseguenza, il Presidente dichiara che il Sig./Sig.ra ANTONINO GRASSO è ufficialmente incaricato al ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dal 18/12/2024 al 31 / 12 / 2030.


La nomina del predetto Responsabile, pertanto, immediatamente sarà pubblicata sulla *Home Page* del sito internet della ASD/SSD MEDITERRANEA EVENTI, affissa presso la sede della medesima ASD/SSD e comunicata alla Federazione per il tramite del Responsabile FISU delle politiche di safeguarding ("**Safeguarding officer**").

Non essendoci altro da discutere, il Consiglio chiude i lavori alle ore 16:00.

Firmato:

Presidente della ASD/SSD

Membro del Consiglio Direttivo o Persona Autorizzata



\*\*\*\*\*

DATI DI CONTATTO  
RESPONSABILE SAFEGUARDING

COGNOME GRASSO.....  
NOME ANTONINO.....

DATI DI CONTATTO

INDIRIZZO MAIL antoniograsso89@hotmailit.....  
TELEFONO / CELLULARE 3403879122.....

DOCUMENTO DI IDENTITA' (indicare tipo documento / numero / data scadenza)


CARTA D'IDENTITA' - N. CA13965FW - SCAD. 22/04/2030.....

Il sottoscritto riconosce che il proprio nominativo e i dati di contatto saranno utilizzati dalla FISI per eventuali attività di contatto e comunicazioni relative a specifiche attività.

Il proprio nominativo sarà inserito nel database federale e sarà trattato nel pieno rispetto della normativa vigente.

Data, luogo Messina , 18/12/2024

Firma

Responsabile Safeguarding 

Presidente ASD/SSD



## **MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA**

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall'ASD Mediterranea Eventi ( di seguito, per brevità, l'associazione), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs nr. 39 del 28 febbraio 2021, nonché dai principi fondamentali emanati dal CONI e linee guida adottate dalle Federazioni cui l'Associazione è affiliata.

Si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività dell'associazione. Ha validità quadriennale, a decorrere dalla data di approvazione, e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario, anche al fine di recepire eventuali modifiche e integrazioni dei principi fondamentali del CONI, eventuali disposizioni emanate dal CIP, nonché in ipotesi di aggiornamento e integrazione delle linee guida per le politiche di safeguarding adottate dalle Federazioni cui l'Associazione è affiliata.

L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura ed un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare dei minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché la valorizzazione delle diversità, nel contempo tutelando l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato sulla *homepage* del sito dell'associazione, affisso nei locali della sede sociale, nonché comunicato al responsabile nazionale safeguarding delle Federazioni cui l'Associazione è affiliata, unitamente alla nomina del responsabile sociale contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente modello integra e non sostituisce i regolamenti per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottati dalle Federazioni cui l'Associazione è affiliata.

### **Diritti e Doveri**

1. A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali, specificamente:
  - Un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni tipo di rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
  - Tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
  - La salute ed il benessere psico-fisico ritenuti prevalenti rispetto ad ogni risultato sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo, funzione o ruolo all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate;

3. I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione, nonché il codice di condotta per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato dalle Federazioni cui l'Associazione è affiliata.

### **Prevenzione e Gestione dei Rischi**

Comportamenti rilevanti:

1. Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
  - L'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
  - L'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci, lancio di oggetti), che sia in grado, anche solo potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o danni all'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance fisica) un'attività fisica inappropriata oppure formare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze vietate da norme vigenti e le pratiche dopanti;
  - La molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico e che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
  - L'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può anche consistere nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
  - La negligenza: il mancato intervento di un dirigente, di un tecnico o qualsiasi altro tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente modello, omette di intervenire

causando un danno, ovvero permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può anche consistere nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero nella trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- L'incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
  - L'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
  - Il bullismo ed il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un tesserato, determinando una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
  - Comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi e.mail, social network e blog.

### **Responsabile contro abusi, violenze, discriminazioni**

1. L'associazione nomina un responsabile contro gli abusi, la violenza e le discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza, e discriminazione sui soci e tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi;
2. Il responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni dovrà essere soggetto autonomo e, possibilmente, indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori ed i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e dovrà partecipare ai seminari informativi organizzati dalle Federazioni cui l'Associazione è affiliata;

3. Prima della nomina dovrà essere acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi;
4. In ogni caso, il responsabile safeguarding all'interno dell'associazione svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive;
5. Il responsabile safeguarding sarà tenuto alla sensibilizzazione dei membri dell'associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le Autorità competenti;
6. Il responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento, e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute;
7. Il responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento, essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte;
8. Il consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori.

### **Certificazioni per i collaboratori dell'associazione**

1. L'associazione, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve procedere all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle Autorità competenti e relative ai precedenti penali, nonché all'autocertificazione da parte dell'interessato inerente l'assenza di condanne ex art. 444 ss. c.p.p., per le quali, in base al rito, sia stato concesso il beneficio del non menzione sul certificato del casellario giudiziale. In ipotesi di incarichi conferiti prima dell'adozione del presente documento, l'associazione procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni ed autocertificazioni per tutti i suoi collaboratori.
2. Ogni collaboratore, Dirigente, socio e volontario che svolga attività per l'associazione a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

### **Uso degli spazi dell'associazione**

1. Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'associazione durante gli allenamenti e le sessioni di prova dei tesserati e delle tesserate minorenni ed a coloro

che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero ai loro delegati.

2. Presso le strutture in gestione o in uso all'associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
3. Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'associazione.
4. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o di un dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i sei anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
5. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario, qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona che ne ha necessità. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, etc.).

### **Trasferte**

1. In caso di trasferte che prevedano pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore, ovvero, in ipotesi di minorenni o disabili che ne abbiano necessità, previa espressa autorizzazione di coloro che esercitano la potestà genitoriale.
2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi, ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

### **Tutela della privacy**

1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'associazione, all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale (EU) 679/2016.
2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto regolamento e comunque solo sulla base delle finalità di cui all'atto associativo di cui gli

interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo di legge ovvero sulla base dell'espresso consenso.

3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattati solo previo espresso consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi in cui tale trattamento sia previsto per l'adempimento ad obblighi di legge o regolamento.
4. L'associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie e video ritraenti i tesserati, prodotti durante le sessioni di allenamento e di gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazioni di immagini, foto-video, che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
5. La documentazione, sia cartacea che digitale, raccolta dall'associazione e contenente dati personali dei tesserati, fornitori ed ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione non voluta, divulgazione accidentale, etc., deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data anche tempestiva comunicazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
7. Viene nominato un referente per la privacy, al quale possono essere inviate le richieste di cancellazione, rettifica, integrazione, accesso ai dati personali e le segnalazioni per eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali all'indirizzo: [mediterraneaeventiasd@gmail.com](mailto:mediterraneaeventiasd@gmail.com).

### **Inclusività**

1. L'associazione garantisce a tutti i propri tesserati pari diritti ed opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

2. L'associazione si impegna, anche tramite accordi, collaborazioni e convenzioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento o mediante accordi, convenzioni, collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio del Comune di Padova, in Comuni limitrofi e, in ogni caso, operanti nell'intera Regione Veneto.

### **Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni**

1. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo e.mail: [antoniograsso89@hotmail.it](mailto:antoniograsso89@hotmail.it). le chiavi d'accesso a tale indirizzo elettronico saranno consegnate esclusivamente al responsabile, che dovrà modificarle dopo il primo accesso.
2. In caso di comportamenti lesivi, se necessario, il responsabile sociale dovrà inviare segnalazione al responsabile nazionale di una delle Federazioni cui l'Associazione è affiliata, sulla base della disciplina praticata nel momento in cui si è originato l'evento da segnalare.
3. In caso di comportamenti lesivi gravi l'Associazione dovrà notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.
4. L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
  - Presentato una denuncia o una segnalazione;
  - Manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  - Assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  - Reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
  - Intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

### **Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori**

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
  - Mancata attuazione colposa delle misure indicate nel modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (codice condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
  - Violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (codice condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da

compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'associazione, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

- Violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  - Effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
  - Violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'associazione;
  - Violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
  - Atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  - Mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o intenzionalità del comportamento relativo all'azione o omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente cagionato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possano aver caratterizzato il fatto.
3. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del presente modello, attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'associazione.

### **Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti**

1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (codice condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), sono definiti illeciti disciplinari.
2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, in relazione alla natura ed alla gravità della violazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni:
- Richiamo verbale per mancanze lievi;
  - Ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  - Multa in misura non eccedente l'importo pari a 5 ore di retribuzione;
  - Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni;

- Risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'associazione, l'esclusione dello stesso.
3. Per le finalità di cui al punto precedente:
- Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del codice di condotta e tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  - Incorre nel provvedimento dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale, ovvero che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
  - Incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo pari a 5 ore di retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il bienni, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta o, per il livello di responsabilità, gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali: a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al responsabile sociale contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni; b) l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del modello o del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; c) la violazione delle misure adottate dall'associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; d) la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la pubblica amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
  - Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo pari a 5 ore della normale retribuzione, ovvero effettui false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del modello organizzativo e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle

molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, ovvero violi le misure adottate dall'associazione e volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti dal d.lgs 231/01, ovvero violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il responsabile sociale contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

### **Sanzioni nei confronti dei volontari**

1. Nei confronti dei volontari dell'associazione, commisurate alla gravità ed alla natura della violazione posta in essere, possono essere comminate le seguenti sanzioni:
  - Richiamo verbale per mancanze lievi;
  - Ammonizione scritta in ipotesi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  - Allontanamento dalle strutture di allenamento e di gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
  - Allontanamento dalle strutture di allenamento e di gara per un periodo non superiore ad 1 anno;
  - Rescissione del rapporto e, in ipotesi di volontario socio dell'associazione, la sua esclusione.
2. Per le finalità di cui al punto precedente, si rimanda al punto 3 delle sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti.

### **Obblighi informativi e altre misure**

1. L'associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e presso le strutture di cui ha la gestione o uso, nonché sulla *homepage* del sito.
2. Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l'associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, soci e volontari. L'associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo, nonché dei contatti, del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
3. L'associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché al responsabile nazionale per le

politiche di safeguarding di una delle Federazioni cui è affiliata, secondo quanto precedentemente previsto.

4. L'associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti, obblighi e tutele.
5. L'associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione o l'accesso ai materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e per la prevenzione dei disturbi alimentari degli sportivi.
6. L'associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
7. L'associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle Federazioni cui è affiliata.

## **CODICE DI CONDOTTA**

### **PREMESSA**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Mediterranea Eventi (di seguito, per brevità, associazione), conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs 39/2021, ai principi enunciati nel proprio modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, nonché sulla base dei principi fondamentali del CONI e delle linee guida sulle politiche di safeguarding adottate dalle Federazioni cui è affiliata, approva il seguente codice con cui adotta ogni misura necessaria volta a favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, nonché la piena consapevolezza, da parte di tutti i tesserati, in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

## **CODICE DI CONDOTTA**

Per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

### **Art. 1 principi**

1. L'associazione riconosce e garantisce il diritto di tutti i tesserati e delle tesserate ad essere trattati con rispetto e dignità.
2. L'associazione riconosce e garantisce la tutela di tutti i tesserati e delle tesserate contro ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere ed ogni altra forma di discriminazione.
3. L'associazione riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute ed al benessere psico-fisico dei tesserati e delle tesserate, con particolare riguardo ai minori, quale valore preminente ed assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
4. Nel riconoscimento dei diritti e delle tutele, l'associazione riconosce parità di trattamento dei tesserati e delle tesserate indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazione o sportiva.

### **Art. 2 ambito di applicazione**

1. Il presente codice si applica a tutti i soci, a tutti i tesserati e le tesserate, nonché ai lavoratori, collaboratori e volontari dell'associazione, e, in generale, a chiunque, in ambito sociale ed a qualunque titolo o ruolo, venga a contatto con gli atleti coinvolti nell'attività sportiva.

### **Art. 3 obiettivi**

1. Obiettivo dell'associazione, nel rispetto dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, è quello di tutelare i minori, prevenire le molestie, la violenza di genere ed ogni altra forma di

discriminazione, attraverso strumenti, posti in essere in ossequio alle disposizioni del presente codice, anche in base al modello organizzativo e di controllo, finalizzati:

- a) All'educazione, alla formazione ed allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- b) Alla piena consapevolezza di tutti i tesserati e tesserate in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- c) Alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità ed il rispetto dei tesserati e delle tesserate, in particolare se minori;
- d) Alla valorizzazione delle diversità;
- e) Alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- f) Alla promozione, da parte dei dirigenti e dei tecnici, del benessere dell'atleta;
- g) All'effettiva partecipazione di tutti i tesserati e di tutte le tesserate all'attività sportiva secondo le proprie aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- h) Alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- i) Alla rimozione degli ostacoli che impediscono:
  - La promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
  - La partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

#### **Art. 4 diritti, doveri, obblighi per i tesserati e tesserate**

1. A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali e, specificamente:
  - a) Un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto, situazione, attività ed evento nell'ambito del sodalizio sportivo e, più in generale, nell'ambito dell'attività federale;
  - b) La tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
  - c) La garanzia che la salute e il benessere psico-fisico siano prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo, funzione o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
3. Tutti i tesserati e le tesserate sono tenuti a:

- a) Comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo, e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) Astenersi dall'utilizzare un linguaggio, anche del corpo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) Garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare ed a mantenere un ambiente sano, sicuro ed inclusivo;
- d) Impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) Impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) Instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete, ovvero i loro delegati;
- g) Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) Affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) Collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni, sia individuali che collettive;
- j) Segnalare senza ritardo al responsabile sociale delle politiche di safeguarding situazioni, anche solo potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### **Art. 5 doveri e obblighi dei dirigenti e dei tecnici**

- 1. Tutti i dirigenti sportivi ed i tecnici sono tenuti a:
  - a) Agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
  - b) Astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della posizione ricoperta, potere o influenza nei confronti dei tesserati e delle tesserate, in particolare se minori;
  - c) Contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati e delle tesserate, in particolare se minori;
  - d) Evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati e le tesserate, in particolare se minori;
  - e) Promuovere un rapporto tra tutti i tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali che possano creare, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
  - f) Astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato o con la tesserata minorenni;

- g) Porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/ comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura ovvero ai loro delegati;
- h) Comunicare e condividere con il tesserato o con la tesserata minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura ovvero i loro delegati;
- i) Astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato o la tesserata minorenni, anche mediante social network e canali di comunicazione a distanza o di messaggistica rapida;
- j) Interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato o la tesserata minorenni qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il responsabile delle politiche di safeguarding sociale;
- k) Impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo, ferma restando la possibilità per ogni atleta di provvedervi autonomamente;
- l) Segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti e delle atlete loro affidati;
- m) Dichiarare all'organo direttivo dell'associazione la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse;
- n) Sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati e delle tesserate;
- o) Conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) Astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati e delle tesserate minorenni, se non per finalità educative e formative, acquisendo in ogni caso le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la potestà genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero dai loro delegati;
- q) Segnalare senza indugio al responsabile sociale delle politiche di safeguarding situazioni, anche solo potenziali, che esponano i tesserati e le tesserate a pregiudizio, timore o disagio.

#### **Art. 6 diritti, doveri e obblighi degli atleti e delle atlete**

1. Tutti gli atleti e le atlete sono tenuti a:

- a) Rispettare il principio di solidarietà tra atleti e atlete, favorendo sostegno ed assistenza reciproca;

- b) Comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi ed ai tecnici al fine di valutare, con spirito di collaborazione, le proposte circa gli obiettivi formativi ed educativi, e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la potestà genitoriale o dei soggetti cui è affidata la cura o i loro delegati, eventualmente anche confrontandosi con gli altri atleti e le altre atlete;
- c) Comunicare ai dirigenti sportivi ed ai tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardano sé o altri;
- d) Prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti e nelle altre atlete;
- e) Rispettare e tutelare la dignità e la salute e il benessere degli altri atleti e delle altre atlete e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) Rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) Mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con le altre atlete e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) Riferire qualsiasi infortunio o incidente occorso agli atleti e alle atlete agli esercenti la potestà genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura ovvero ai loro delegati;
- i) Evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) Astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o altrui, anche se ricevuto da terzi, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la potestà genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura o ai loro delegati, nonché al responsabile delle politiche di safeguarding dell'associazione;
- k) Segnalare senza indugio al responsabile delle politiche di safeguarding dell'associazione situazioni, anche solo potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio o pericolo.

### **Art. 7 fattispecie**

1. Per la salvaguardia e la tutela dei tesserati e delle tesserate costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente codice le seguenti fattispecie:
  - a) L'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato o della tesserata, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
  - b) L'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci, lancio di oggetti), che sia in grado, anche solo potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o danni all'integrità

psicofisica del minore. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance fisica) un'attività fisica inappropriata, come la somministrazione di carichi di allenamento inadeguati all'età, genere, struttura e capacità fisica, oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze vietate da norme vigenti e le pratiche dopanti;

- c) La molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico e che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) L'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato o una tesserata a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare, anche di nascosto, il tesserato o la tesserata in condizioni e contesti intimi;
- e) La negligenza: il mancato intervento di un dirigente, di un tecnico o qualsiasi altro tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente codice, omette di intervenire causando un danno, ovvero permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può anche consistere nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero nella trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) L'incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) L'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) Il bullismo ed il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio su di essi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un tesserato, determinando una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento

(tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i) Comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- j) Abuso di mezzi di correzione e/o disciplina anche nell'attività di preparazione e allenamento: la condotta che trascendendo i limiti del potere correttivo e disciplinare spettante ad un tecnico o ad un dirigente nei confronti del proprio tesserato, venga esercitato con modalità non adeguate rispetto alle condizioni dell'atleta, ovvero in relazione al fine o risultato sportivo da conseguire, ovvero allo scopo di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito anche da norme e regolamenti federali.

#### **Art. 8 responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati e sulle tesserate, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'associazione nomina un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, anche per come previsto dal d.lgs 39/2021, nonché dalla linee guida in materia di politiche di safeguarding adottate dalle Federazioni cui l'associazione è affiliata;
2. La nomina del responsabile sociale delle politiche di safeguarding è pubblicata sul sito internet dell'associazione, affissa presso la sede sociale e comunicata al responsabile nazionale delle politiche di safeguarding nominato dalle Federazioni cui l'associazione è affiliata, presso le medesime Federazioni.

#### **Art. 9 selezione degli operatori sportivi**

1. Nell'acquisizione di operatori sportivi (tecnici, accompagnatori, preparatori atletici, massaggiatori, medici, etc.), al fine di garantire la loro idoneità a prestare attività a contatto con tesserati e tesserate minorenni, l'associazione procederà:
  - a) Eventuale colloquio preliminare inerente le politiche di safeguarding, anche alla presenza del responsabile delle politiche di safeguarding sociale;
  - b) Alla verifica presso il casellario federale della sussistenza di precedenti disciplinari attinenti la materia oggetto del presente codice;
  - c) All'acquisizione, obbligatoria, delle idonee certificazioni rilasciate dalle competenti Autorità relative ai precedenti penali.

### **Art. 10 verifiche periodiche**

1. Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con l'operatore sportivo, l'associazione è tenuta ad acquisire, anche in forma di autocertificazione, l'aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari.

### **Art. 11 conservazione dei documenti**

1. La documentazione e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività di cui ai precedenti articoli, sono accessibili esclusivamente al legale rappresentante dell'associazione, al personale dallo stesso delegato ed al responsabile sociale delle politiche di safeguarding;
2. I supporti (cartacei o digitali) contenenti il materiale di cui al comma 1 rimangono opportunamente custoditi presso la sede dell'associazione, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 12 informazione**

1. L'associazione si impegna a diffondere l'adozione del presente codice, nonché del modello organizzativo e dei relativi protocolli adottati mediante:
  - a) Pubblicazione sul proprio sito internet del presente codice, del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e tutte le eventuali modifiche;
  - b) Affissione presso la sede sociale degli atti di cui al precedente punto a);
  - c) Consegna cartacea all'atto della sottoscrizione del modulo di iscrizione, a qualsiasi titolo, del testo del presente codice e del modello organizzativo e di controllo, nonché all'atto di stipula di qualunque rapporto con operatori in ambito sportivo, e la sottoscrizione equivarrà ad espressa accettazione contenuto della documentazione che, altresì, si attesta come ricevuta;
  - d) Alle medesime condizioni saranno rese note tutte le modifiche della documentazione di cui ai punti precedenti.

### **Art. 13 formazione e aggiornamento**

1. Annualmente, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative a tesserati e tesserate minorenni, dovranno frequentare corsi di formazione organizzati a tal fine dall'associazione, nonché a quelli organizzati dalle Federazioni cui l'associazione è affiliata.

### **Art. 14 incompatibilità e conflitti di interesse**

1. Il legale rappresentante dell'associazione e tutti gli operatori sportivi direttamente coinvolti nelle attività con minori sono incompatibili con la funzione di responsabile sociale delle politiche di safeguarding;
2. Eventuali conflitti di interesse che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto sociale saranno devoluti, per i necessari approfondimenti, al referente nazionale delle politiche di safeguarding presso la Federazione.

### **Art. 15 procedure e sanzioni**

1. I soggetti responsabili delle condotte di cui all'art. 7 del presente codice saranno sottoposti a procedimento e, eventualmente, sanzionati, secondo le norme di cui al modello organizzativo e di controllo;
2. Dell'avvio di ogni procedimento per violazione delle norme di cui al presente codice dovrà essere data comunicazione al responsabile nazionale delle politiche di safeguarding presso una delle Federazioni cui l'associazione è affiliata, secondo le disposizioni di cui al modello organizzativo e di controllo;
3. È fatto obbligo ad ogni soggetto coinvolto in procedimenti aperti per violazione di norme di cui al presente codice della più stretta riservatezza;
4. Sono sempre fatte salve le azioni ed i provvedimenti adottati dal responsabile nazionale delle politiche di safeguarding presso le Federazioni cui l'associazione è affiliata.

### **Art. 16 rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente codice, si rinvia alla normativa in materia, ai principi fondamentali emanati dal CONI ed alle linee guida adottate dalle Federazioni cui l'associazione è affiliata.

### **Art. 17 entrata in vigore**

1. Il presente codice, approvato dall'associazione ai sensi dello statuto sociale, viene trasmesso alla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla per la relativa approvazione, e successivamente dovrà a tutte le Federazioni cui l'associazione è affiliata.
2. Le modifiche al presente codice, anche su eventuali indicazioni delle Federazioni cui l'associazione è affiliata, devono essere adottate ai sensi del primo comma del presente articolo.